

I FIGLI AL CENTRO

Famiglie e mediatori insieme

a cura di

Silvia Alicandro, Isabella Buzzi

POLITICHE
E SERVIZI
SOCIALI

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

I FIGLI AL CENTRO

Famiglie e mediatori insieme

a cura di

Silvia Alicandro, Isabella Buzzi

POLITICHE
E SERVIZI
SOCIALI

FrancoAngeli

L'opera è stata pubblicata con il contributo di A.I.Me.F..

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Premessa , di <i>Isabella Buzzi</i>	pag.	7
La mediazione familiare, un'opportunità per la famiglia nel momento critico della separazione. La visione politica e le indicazioni legislative , di <i>Federica Anzini</i>	»	13
Metodi di risoluzione delle controversie familiari: una soluzione per l'Italia dall'Europa , di <i>Tomas Delmonte</i>	»	21
L'Europa che media la famiglia , di <i>Isabella Buzzi</i>	»	29
I costi diretti e indiretti del conflitto familiare , di <i>Arianna Orsola</i>	»	71
I costi della ristrutturazione familiare , di <i>Marcello Guadalupe</i>	»	79
F.I.A.Me.F.: perché federarsi. Funzioni, obiettivi e azioni della Federazione , di <i>Paola Re</i>	»	89
Per una separazione dei genitori a misura dei diritti dei figli minori di età , di <i>Paola Lovati</i>	»	99
Il ruolo degli avvocati e dei giudici nella mediazione , di <i>Cristina Bellini</i>	»	107
La Carta dei diritti dei figli di genitori separati , di <i>Filomena Albano</i>	»	111

La complessità della famiglia oggi e la fragilità genitoriale , di <i>Maria Rita Parsi</i>	pag. 115
Uomini e donne per il dialogo , di <i>Mauro Julini</i>	» 127
Lo spazio informativo della mediazione familiare in Tribunale , di <i>Anna Cattaneo</i>	» 133
I Gruppi di Parola. Le richieste dei figli ai genitori che si separano , di <i>Costanza Marzotto</i>	» 137
Conclusioni e prospettive , di <i>Silvia Alicandro</i>	» 157
Riferimenti bibliografici e di approfondimento	» 161
Relatori	» 165

Premessa

di *Isabella Buzzi*

Quando i bambini che partecipano ai *Gruppi di parola per figli di genitori separati*¹ compilano la propria lettera ai genitori, il loro primo pensiero va a rassicurare i genitori: scrivono di amarli entrambi. Questa è la toccante verità di sempre: i figli amano i propri genitori, ne hanno bisogno e hanno bisogno non solo del loro amore e delle loro cure, ma hanno anche bisogno che i propri genitori dimostrino di rispettarsi reciprocamente. È questa verità che anima l'operato dei mediatori familiari, fin dalla loro prima mediazione.

Il mediatore familiare è una figura professionale molto particolare, perché non lavora direttamente con la persona che trarrà vantaggio da questo lavoro, il mediatore familiare lavora per i figli ma non con loro, perché lavora insieme ai loro genitori.

Gli adulti che accedono al percorso di mediazione familiare, dietro suggerimento del giudice o spontaneamente, vengono accolti da un professionista con caratteristiche particolari: non è direttivo, non è giudicante, non dà consigli, non si schiera. Si chiedono, di conseguenza, a che cosa serva la mediazione.

1. I gruppi di parola sono momenti di incontro fra pari: bambini, adolescenti, giovani, figli di persone separate che, sotto la guida di conduttori adulti, professionisti preparati e competenti nell'ascolto dei loro bisogni e nella conduzione dei gruppi, possono esprimersi e confrontarsi circa la propria situazione di disagio legata alla separazione dei genitori. Non si tratta di un'attività terapeutica ma di un intervento di prevenzione, che alla sua conclusione prevede un momento di comunicazione e incontro tra il gruppo dei figli e quello dei genitori che possono così ricevere preziosi spunti di riflessione circa il vissuto dei figli. I Gruppi di Parola aiutano i figli ad affrontare i cambiamenti emozionali e organizzativi legati alla separazione dei genitori o alla ricostruzione di un nuovo nucleo familiare, favoriscono la comunicazione tra figli e genitori, salvaguardano il legame intergenerazionale con entrambi i rami familiari, sono in sinergia con la mediazione familiare cui partecipano solo i loro genitori.

Chi è già stato in mediazione familiare lo sa a che cosa serve, anche se a volte non riesce a spiegarlo ad altri. Dice:

In mediazione ci vai pieno di rabbia, ti senti inascoltato, solo, tradito e lì incontri la fonte del tuo malessere: l'ex. Insieme a te e all'ex partner, c'è anche un'altra persona, che ti spiega che è lì per capire come ti senti, anche tu, a cui importa quello che hai vissuto e, soprattutto, che ti chiede quali siano le tue difficoltà attuali, oltre a quelle del tuo/della tua ex. Il mediatore familiare ti chiede di che cosa tu abbia bisogno, oltre a chiedere i bisogni dell'ex, darà ascolto alle vostre idee più costruttive, perché vuole aiutarvi a progettare un futuro in cui al centro ci saranno i vostri figli.

In poche parole, in mediazione familiare, come si sente dire spesso, si è aiutati a restare genitori, buoni genitori, anche se non si è più una coppia.

Fare il percorso di mediazione familiare non è obbligatorio; anche quando non vi si accede spontaneamente, solo in un secondo momento ci si impegna a fare il percorso di mediazione, intessendo insieme al mediatore familiare un rapporto di fiducia che nasce, oltre che su alcune basi professionali fondamentali quali la neutralità, imparzialità e riservatezza del mediatore familiare stesso, su una premessa imprescindibile: si lavorerà insieme in modo aperto e onesto, tenendo sempre al centro di ogni scelta ciò che è meglio per i figli.

Si può fare un percorso di mediazione familiare anche quando le coppie non hanno figli, certamente: la mediazione è comunque un percorso che permette di ricreare le basi di una comunicazione efficace. È la comunicazione che permette di sentirsi ascoltati nei propri bisogni e di collaborare alla soluzione di problemi complessi in collaborazione con il proprio/la propria ex. Soprattutto quando non è possibile tagliare un legame, soprattutto quando ci sono i figli a cui pensare e da crescere, risulta importante comunicare e collaborare, legittimare l'opera educativa dell'altro genitore e sentirsi riconosciuti nella propria.

La mediazione familiare, considerando la storia della sua diffusione, è stata in passato oggetto di strumentalizzazioni politiche ed è ancora sovente strumentalizzata nel tentativo di possedere uno strumento potente perché in grado di gestire la conflittualità nel cuore stesso di ogni società: la famiglia. Ma non è così che funziona. Quanti servizi di mediazione familiare sono stati aperti al pubblico, ma non hanno riportato gli sperati successi?

Per poter osservare la "magia" della mediazione familiare, occorre averne rispetto. Cercherò di spiegarlo attraverso un racconto di Borges, dove si narra di un aspirante discepolo che chiese a Paracelso di accettarlo, mettendogli in cambio a disposizione tutti i propri beni, e non erano pochi.

L'aspirante discepolo di Paracelso voleva che questi gli insegnasse la via che conduce alla Pietra Filosofale. Paracelso rispose che *la via* era la Pietra, *il punto di partenza* era la Pietra, *ogni passo verso la meta sarebbe stata la meta stessa*. L'aspirante discepolo che non capiva, diffidente, chiese se mai esistesse la meta, e Paracelso rise sottolineando che non erano pochi coloro che lo accusavano di essere un impostore e aggiunse di sapere dell'esistenza di *una via*.

Il ragazzo dopo una pausa si dichiarò pronto a percorrerla, pronto a viaggiare per anni, ad attraversare deserti, a fare sacrifici ma... prima chiese una prova: Paracelso avrebbe dovuto far rinascere dalle ceneri una rosa. Dopo una discussione, tesa a mettere alla prova la fiducia dell'allievo in lui, l'aspirante allievo si spazientì e gettò la rosa tra le fiamme che la ridussero in cenere.

Ci fu un lungo momento di attesa, di sospensione in cui l'aspirante discepolo attese una formula magica, un miracolo, la magia... che non avvenne. Paracelso era sereno e impassibile disse che forse avevano ragione i suoi detrattori.

Il giovane si vergognò di aver costretto l'uomo a mostrare le sue arti magiche, ma la rosa era incenerita e il maestro non l'aveva fatta risorgere. Allora provò pietà per il maestro, si scusò con sincerità e se ne andò, portando via il denaro.

Fu solo dopo che il ragazzo se ne fu andato che Paracelso prese nel palmo della mano la cenere della rosa, sussurrò una parola e la rosa risorse.

Questo racconto mi è venuto in mente qualche giorno fa, mentre un collega mediatore mi intervistava circa il cambiamento subito dalla mediazione civile e commerciale negli ultimi dieci anni, ovvero dall'emanazione del Decreto 28 che l'ha resa obbligatoria².

Ho riconosciuto come il mondo della mediazione civile e il mondo giuridico si fossero profondamente contaminati, modificandosi reciprocamente.

Esistono oggi la Pratica Collaborativa e il rito "partecipativo", per esempio, e la mediazione civile e commerciale, in quanto condizione di procedibilità, è più conosciuta rispetto al precedente ventennio ed è vissuta a volte come inutile ostacolo per accedere alla giustizia, a volte come una ricercata occasione di riconciliazione per la ricerca di soluzioni maggiormente vantaggiose e creative rispetto alle sentenze.

Nel caso della mediazione familiare, tuttavia, mi sento portata a pensare, come nel racconto della Rosa di Paracelso, che l'accordo sia l'inizio del percorso di mediazione, il percorso stesso, e non la meta.

2. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 53 del 5.3.2010.

Lavorare insieme alla progettazione della propria separazione, per due persone che sono state una coppia, è già magia.

Ogni parola, gesto, la presenza stessa del mediatore è già parte della suddetta magia, perché occorre saper stare nel fuoco di una lite di coppia senza timore di bruciarsi e salvare dalle fiamme del conflitto la rosa, oltretutto la prole.

Per poter riuscire a salvare la prole, come un alchimista, il mediatore familiare deve facilitare la trasformazione di due esseri umani che affogano nelle proprie emozioni in due amorevoli genitori. Lo sono già in potenza, ma le fiamme stanno divorandoli.

Solo chi sa come agire senza mettere a rischio se stesso e gli altri entra in una casa in fiamme.

Il futuro sereno di una famiglia che si separa è una ricerca ma anche una premessa, è un atto di superbia quello di arrischiarsi a garantire questo successo, quando esso è frutto della volontà rasserenata delle persone immerse in uno dei peggiori incubi della propria vita, perché è così che si presenta un matrimonio infelice, un rapporto di coppia disperante, irrispettoso, svilente, violento, vergognoso, umiliante, ecc.

La meta di ogni mediazione familiare professionalmente onesta, di fronte alla complessità di queste tragedie, è il percorso stesso che si intraprende insieme alle coppie, incontro dopo incontro. Cominciare la mediazione familiare con impegno, per la coppia, è già parte della gestione della crisi.

Il porre l'accordo come obiettivo predefinito dell'operato del mediatore familiare è un azzardo che un mediatore esperto non farebbe mai.

Il mediatore familiare esperto ha imparato a lasciare fuori dalla stanza il proprio egoismo e il suo soddissacimento.

Ha imparato a usare la propria conoscenza, abilità e competenza mettendole al servizio dell'autodeterminazione dei mediandi.

Ha imparato a lavorare su se stesso per essere consapevole, anche attraverso la supervisione professionale annuale obbligatoria, dei propri pregiudizi al fine di non inquinare la mediazione.

Ha imparato le discipline giuridiche, psicologiche, pedagogiche, economiche e sociologiche necessarie a svolgere il proprio compito e a tenersi annualmente aggiornato.

Agli accordi in mediazione familiare ci si arriva perché si è riusciti a ristabilire una comunicazione efficace e non violenta, perché i mediandi hanno imparato a litigare senza distruggere con il proprio conflitto se stessi e i propri figli.

Per tutto quanto ho sopra descritto, sono convinta che si possa dire che la via è già essa stessa la meta, perché una volta appresi i passi che con-

ducono all'accordo, i mediandi hanno trovato la Pietra filosofale: ciò che permetterà loro di continuare a produrre accordi.

Questo clima di collaborazione, e non l'accordo scritto, permetterà loro di essere genitori più sereni e di comunicare questa loro serenità ai figli.

Come l'aspirante discepolo di Paracelso, molti avvicinando la mediazione familiare vorrebbero capirne il "trucco", farla propria. Non c'è alcun trucco, la magia nasce dal corretto esercizio della mediazione familiare.

Per essere mediatori familiari, esserlo e non farlo, si passa attraverso un percorso sempre rinnovato di studio, si continua a esercitare facendo esperienza di quell'umiltà che porterà a riconoscere che ogni buona mediazione è stata tale perché è così che hanno voluto che fosse i mediandi e non solo il mediatore. Infine, è di grande importanza il confronto con i colleghi, in cui ci si sente una comunità professionale stimolante e seria, la sola che possa garantire la qualità dei servizi messi a disposizione delle famiglie.

La mediazione familiare, un'opportunità per la famiglia nel momento critico della separazione. La visione politica e le indicazioni legislative

di *Federica Anzini*

Esattamente 20 anni fa è stata fondata l'A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) che riunisce su tutto il territorio nazionale mediatori familiari professionisti, competenti e con una specifica formazione; durante questo lungo cammino sono stati raggiunti importanti traguardi tra i quali:

- l'iscrizione tra le nuove professioni, presso il CNEL nel 2003, e la copertura assicurativa RC dei propri soci;
- l'iscrizione nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge n. 4/2013 (sez. 2), che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi; nella medesima legge l'A.I.Me.F. si fa garante rispetto alla qualità e alla qualificazione dei servizi che gli stessi soci erogano e attesta il possesso di una certificazione da parte del professionista iscritto, rilasciata da un organismo accreditato e relativa alla conformità rispetto alla norma tecnica UNI¹ (art. 7, comma 1, punto f);
- ha partecipato alla concertazione della Norma tecnica UNI 11644:2016 in qualità di Socio UNI;
- dal 2016 ha fondato, con la S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediatori Familiari, già Società Italiana di Mediazione Familiare) e l'AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediazione Familiare (F.I.A.Me.F.);
- con la F.I.A.Me.F. presso l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), relativamente alla manutenzione dell'Atlante del Lavoro, ha ottenuto la pubblicazione dell'ADA 22.215.687 Servizio di mediazione familiare, già pubblico sul sito INAPP;

1. Norma Tecnica UNI 11644:2016 "Attività professionali non regolamentate - Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

- da oltre quindici anni, anche attraverso la presentazione di proposte legislative, l'associazione ha partecipato e partecipa attivamente e fattivamente con il legislatore per l'emanazione di una legge che disciplini l'istituto della mediazione familiare e ne regolamenti la professione.

Il delicato tema dei figli e la famiglia ci permette, in questa sede, di soffermarci sulla mediazione familiare, quale straordinaria opportunità di cambiamento, enorme risorsa di dialogo e di pacificazione delle relazioni; uno strumento utile ai figli, alle famiglie, al sistema giudiziario, alle istituzioni, alla società.

La mediazione familiare è un percorso volontario che può essere sollecitato dai magistrati e dai legali rappresentanti; si configura altresì come uno dei servizi e delle attività rivolti ai genitori e alle famiglie nell'ambito delle politiche a sostegno della genitorialità, dove l'evento separativo viene presentato e trattato come uno degli avvenimenti critici nel ciclo di vita di una famiglia, senza che assuma, necessariamente, una connotazione patologica. Il percorso di mediazione viene svolto nel rispetto della volontarietà della scelta dei genitori: l'invio deve essere rivolto, se pur dalla Magistratura, in modo da non essere percepito come impositivo, giudicante e soggetto a valutazione. È necessario avere chiara la distinzione tra mediatore familiare, consulente tecnico d'ufficio e servizio sociale: il mediatore è figura estranea al processo, è una figura professionale terza e imparziale che deve possedere una formazione specifica per intervenire nella delicata fase di riorganizzazione delle relazioni familiari prima, durante o dopo la cessazione di un rapporto di coppia, indipendentemente se costituita di fatto o di diritto. La mediazione familiare presuppone la garanzia del segreto professionale e l'autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni e interessi da loro stessi definiti, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, su un piano di parità e in un ambiente neutrale.

1. La visione politica e le indicazioni legislative

Negli ultimi anni si è avuto un grande incremento di richiesta di interventi di mediazione familiare, sia dai magistrati, dall'avvocatura, dagli Enti e dalle Istituzioni, sia nella sua promozione e pratica; ma è ancora troppo poco. Oggi è chiaro, infatti, che il mediatore familiare sia un professionista autonomo con competenze trasversali e che l'approvazione di una legge che riconosca tale professione sia urgente e necessaria. La piena affermazione della mediazione familiare potrà garantire ai minori di età una diminuita esposizione ai conflitti cronici e quindi una loro migliore crescita.

Nel nostro ordinamento il primo riferimento normativo che espressamente preveda la mediazione familiare, si trova nell'art. 4 della Legge n. 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" - art. 4 "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché misure alternative di ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali" e alla lettera i) "servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali", il legislatore non specifica altro e non indica quali siano questi "servizi"; è sicuramente nelle intenzioni del legislatore prevedere con questa norma il sostegno alla relazione genitoriale e al superamento/assistenza delle questioni affettivo/relazionali, riferendosi a servizi socio-assistenziali e socio/sanitari con l'istituzione, presso di essi, di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori di età; anche se non indicato espressamente, si intendeva una riorganizzazione dei servizi e un rafforzamento degli operatori, per implementare competenze e funzioni di questi ultimi a tutela delle famiglie e dei bisogni dei minori di età; lo scopo primario è quello di mantenere le relazioni affettive tra i genitori e i figli anche in situazioni di gravi disagi familiari dovuti alla separazione, all'abbandono, alla violenza, alla povertà, alle malattie o ad altre patologie della relazione (tutte competenze proprie dell'area psico-assistenziale che non dell'area legale). Queste strade alternative, volte alla soluzione di problematiche affettivo-relazionali, cominciano a penetrare nell'ambito processuale, in alternativa a esso, per la soluzione delle controversie familiari (anche se una consistente parte di esse rimane gestita per via legali). Si prevedono, così, metodi alternativi di intervento diversi da quelli del processo, con l'intenzione di trovare una strada più veloce e praticabile per raggiungere soluzioni per la crisi che vive la famiglia e alle inevitabili ripercussioni che vivono i figli. Il legislatore arriva a comprendere che le implicazioni affettivo-relazionali e genitoriali siano temi legati alla tutela in misura maggiore rispetto a quelli tradizionali dei diritti/doveri del sistema giudiziario. Questa legge prende atto dell'insufficienza e dell'incapacità del sistema giurisdizionale di rispondere in maniera adeguata e rapida alle esigenze della famiglia in crisi. La successiva Legge n. 328/2000 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) afferma esplicitamente che la famiglia non è soltanto un soggetto sociale portatore di bisogni, ma anche una risorsa fondamentale nello sviluppo della comunità territoriale. Intendere il rapporto famiglia-servizi sociali in modo differente apre una nuova visione della famiglia non più vista solo passivamente come un "utente", ma come un soggetto attivo in una logica di empowerment. La stessa Legge n. 328/2000 coinvolge le famiglie, chiamate a co-progettare con i servizi gli interventi

di cui sono destinatarie e protagoniste; tutto ciò in linea con una nuova cultura del “welfare delle responsabilità”, in cui sia nella gestione che nell’offerta dei servizi sono chiamati diversi attori sociali “in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi”. Nella costruzione del “sistema integrato” degli interventi e dei servizi sociali, la famiglia è dunque chiamata a essere presente tra i soggetti attivi nella rete territoriale del cosiddetto “welfare mix”; è una legge-quadro, quindi la relativa applicazione è delegata all’emanazione di decreti da parte del Governo, Ministeri, Regioni ecc.

Il crescente aumento di separazioni e divorzi, e contemporaneamente il ricorso sempre più frequente alla mediazione familiare, ha spinto il legislatore a emanare la Legge n. 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento”, modificata successivamente dalla Legge n. 154/2013 “Modifiche al codice civile in materia di filiazione” il cui art. 337-octies riproduce l’abrogato art. 155-sexies (poteri del giudice e ascolto del minore), confermando la scelta del legislatore del 2006 di prevedere una vaga “nozione” di mediazione familiare: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

Da queste due leggi si evince che nel nostro paese la mediazione familiare è facoltativa, inoltre il legislatore non si è spinto sino a formulare una indicazione esplicita alla “mediazione familiare” o al “mediatore familiare”, ma si è limitato a utilizzare un aggettivo (esperti).

Il legislatore avrebbe potuto disciplinare la mediazione familiare, ma non lo ha fatto. Ciò è forse dovuto al fatto che, nel nostro diritto di famiglia, risulta piuttosto complicato culturalmente: infatti il legislatore ha sempre riservato alla famiglia una “tutela giurisdizionale forte” poiché è considerata “soggetto di rango costituzionale” rispetto alle persone che ne fanno parte; pertanto inserire un istituto come la mediazione familiare, nato nei sistemi di Common Law, in cui il matrimonio è un contratto (e come tale lascia molta autonomia e libertà alle parti rispetto ai limiti che pone il nostro ordinamento) nel nostro sistema giuridico risulta particolarmente difficile (Putti, 2018).

Il legislatore prosegue nel suo intento di voler sviluppare e definire modelli di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione: con la Legge n. 162/2014 non coglie l’occasione per poter definire e disciplinare la mediazione familiare, citandola solo teoricamente; infatti in apparenza sembra compatibile con i modelli tipici di risoluzione alternativa delle

controversie, con cui il legislatore intende cercare di risolvere il problema dell'alto numero di contenziosi in ambito familiare, per ottenere "la deflazione" e "lo smaltimento" dell'arretrato processuale civile, attraverso la "degiurisdizionalizzazione"; questa legge prevede e disciplina la "convenzione di negoziazione assistita" (art. 2), uno strumento con il quale due controparti prima di agire in giudizio, per evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, possono sottoscrivere un contratto nel quale "convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo". Ai sensi di questa legge (art. 6 comma 3, Legge n. 162/2014) si ravvisa un obbligo (di natura deontologica) per gli avvocati di segnalare la possibilità di servirsi della mediazione familiare: "Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare". Questo tipo di prescrizione è piuttosto superficiale, poiché se le parti non si sono accordate non esiste alcun documento che provi che tale informazione sia avvenuta e se, invece, l'accordo è stato raggiunto la mediazione non serve più. Inoltre è lasciata in capo all'avvocato (e non ai mediatori familiari) la possibilità di informare sull'istituto della mediazione familiare; i più di quest'ultimo non ne conoscono l'esatta natura.

Anche questa volta il legislatore perde l'occasione di soffermarsi a disciplinare lo strumento della mediazione familiare, che continua a espandersi nella prassi (*ibidem*).

Nell'attesa che si colmi il vuoto normativo, in questi anni, l'A.I.Me.F. si è fatta portatrice delle istanze di tutti i mediatori familiari professionisti, impegnandosi direttamente nella promozione continua di azioni rivolte alla presentazione di un disegno di legge che disciplini la mediazione familiare e ne regoli la professione; già dall'estensione del disegno di legge, che è stato poi convertito in Legge n. 54/2006, durante i lavori preparatori alla sua discussione, era stato inserito un apposito articolato che prevedeva la mediazione familiare e ne disciplinava l'intervento. Anche allora era stato inserito nel Progetto di legge "un preventivo passaggio obbligatorio in mediazione solo informativo", ma come spesso accade, durante le discussioni in Parlamento, lobby di professionisti esclusivamente legate alla difesa dei propri privilegi, hanno richiesto e ottenuto lo stralcio della parte relativa alla mediazione familiare.

Successivamente, nel 2007, è stato proposto un altro ddl, il n. 3281: "Istituzione della figura professionale del mediatore familiare", e nel 2008 un altro ancora, il ddl n. 957/2008: "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso", e nuovamente abbiamo inserito il nostro articolato anche nel ddl n. 1132/2008: "Nuove

disposizioni in materia di affidamento condiviso” (art. 6 - mediazione familiare); infine nel 2017 abbiamo presentato il ddl n. 2686: “Istituzione della figura del mediatore familiare e disposizioni in materia di mediazione familiare”, ma anche questo disegno di legge, nonostante l’interesse trasversale di tutte le forze politiche alla sua possibile approvazione, ha interrotto il suo iter parlamentare nel momento in cui si è conclusa la legislatura. Nel 2018 sono stati presentati in Senato alcuni disegni di legge sul tema “Affido minori” e tra questi i proponenti inseriscono anche l’istituto della mediazione Familiare: il ddl n. 45, 118, 768, 837 e il ddl n. 735; in tutti si ravvisa una sovrapposizione tra i due istituti della mediazione civile e della mediazione familiare, che sono invece peculiarmente differenti in ordine a finalità, formazione professionale, regole procedurali.

L’A.I.Me.F., questa volta, unitamente alla F.I.A.Me.F. ha presentato un proprio contributo di modifica al ddl n. 735: invitata all’audizione informale il 28 novembre 2018 presso la Commissione Permanente Giustizia, ha sottolineato anche in quella sede che affinché l’intervento di mediazione familiare possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, e cioè essere una pratica di grande utilità e svolgere la funzione sociale evidenziata, è necessario che ne vengano garantiti i principi fondanti. Questi si possono dettagliare in: 1. volontarietà, 2. autonomia dal contesto giudiziario, 3. riservatezza, 4. autodeterminazione dei genitori.

Inoltre ha fatto osservare che i disegni di legge presentati fanno riferimento a diversi contesti operativi nei quali il mediatore familiare esercita la propria professione: ne risulta una visione non rispondente appieno alla realtà italiana. Attualmente, la mediazione familiare viene offerta in Italia in differenti contesti: pubblico, terzo settore in convenzione con il pubblico, organismi di mediazione e privato. In ambito pubblico è una prestazione svolta dagli Enti pubblici, sia dalle Amministrazioni comunali che della Sanità, se pur con delle differenze sul territorio; ovvero un intervento delegato, tramite apposta convenzione e idoneo procedimento amministrativo, al Terzo settore ma in entrambi i casi non si è tenuto conto dello scenario attuale, venutosi a creare dopo l’introduzione della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, sia con riferimento ai requisiti di accesso alla formazione, sia alle conoscenze, abilità e competenze richieste al mediatore familiare.

La suddetta legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi: queste possono essere svolte in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa, o nella forma di lavoro dipendente (art. 1, comma 5). La normativa attribuisce alle associazioni funzioni determinanti tra le quali:

- quelle di “rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza” (art. 2, comma 1, Legge n. 4/2013);
- di vigilanza rispetto all’osservanza dei principi deontologici da parte dei propri associati (art. 2, comma 2);
- di promozione di forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore (art. 2, comma 4);
- di promozione della formazione permanente per i propri associati (art. 3);
- l’attivazione di un sistema di attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; sistema che comporta il rilascio al Socio, se l’associazione è inserita nella Sez. 2 dell’Elenco del MISE (art. 7, c. 1, punto c), di un attestato di qualità e di qualificazione dei servizi erogati dai propri associati con l’attestazione del possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI (art. 7, comma 1, punto f);
- di collaborazione “all’elaborazione della normativa tecnica UNI relative alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase di inchiesta pubblica” (art. 9).

In relazione a questo ultimo articolo normativo, la F.I.A.Me.F., unitamente ad altre associazioni di mediatori familiari e stakeholder, ha partecipato attivamente al percorso di formulazione di una *soft law* conclusosi ad agosto 2016 con la pubblicazione della norma tecnica UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate - Mediatore familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”: tale norma ha avuto lo scopo di definire in modo adeguato e univoco i riferimenti alla figura professionale del mediatore familiare, stabilendone i criteri di accesso, i requisiti di conoscenza, abilità e competenze, nonché gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati di apprendimento. La Norma Tecnica UNI 11644:2016 contiene l’importante appendice “Aspetti etici e deontologici applicabili” di riferimento dei Mediatori familiari che rappresenta il Codice Deontologico ed Etico dei mediatori familiari appartenenti alla F.I.A.Me.F.; la Federazione ha evidenziato, come nei disegni di legge presentati, l’importante funzione assegnata alle associazioni dalla Legge n. 4/2013 venga disattesa. Le associazioni professionali di mediatori familiari, inserite nella Sez. 2 del Ministero dello Sviluppo Economico, si fanno garanti della formazione o tramite i propri Istituti/Centri di formazione riconosciuti, o attraverso